

REGOLAMENTO (CE) N. 238/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) è necessario rendere più chiare le disposizioni degli articoli 6, da 6A a 6I, dell'articolo 7 e dell'allegato F del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1702/1999⁽⁴⁾;
- (2) è utile precisare che il titolo di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1222/94 non è trasferibile;
- (3) dato che i titoli sono applicabili alle esportazioni effettuate durante un periodo transitorio di sette mesi, dal 1º marzo al 30 settembre 2000, e per permettere che i titoli possano essere gestiti in buone condizioni, è opportuno accettare un'unica fissazione anticipata per titolo durante tale periodo; è inoltre opportuno precisare che tale fissazione anticipata si applica a tutti i tassi in vigore il giorno della domanda;
- (4) nella misura in cui il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999⁽⁶⁾, si applica ai titoli, è opportuno esplicitare le condizioni di svincolo della cauzione del titolo;
- (5) durante il periodo transitorio la Commissione deve avere la possibilità di prendere gli opportuni provvedimenti, se ritiene che sussista il rischio di inadempienza agli impegni internazionali dell'Unione europea;

- (6) è opportuno riformulare alcune frasi, alcuni metodi di calcolo e alcuni riferimenti ai regolamenti relativi ai titoli e precisare che alcuni paragrafi non si applicano durante il periodo transitorio; è inoltre opportuno operare una netta distinzione fra le varie comunicazioni statistiche; è poi utile precisare le modalità relative alla domanda e al rilascio dei titoli e degli estratti di titolo;
- (7) è utile precisare le condizioni alle quali può essere effettuato il versamento delle restituzioni per le esportazioni non accompagnate da un titolo;
- (8) per permettere alla Commissione di garantire che non possano essere oltrepassati gli impegni internazionali dell'Unione europea, quali sono attualmente notificati, è opportuno precisare la procedura con la quale sono liquidati i titoli;
- (9) per armonizzare l'impiego dei titoli in seno all'Unione europea è opportuno precisarne alcune caratteristiche, segnatamente in riferimento all'applicazione del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999⁽⁸⁾;
- (10) il comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I non ha formulato un parere entro la data stabilita dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

- 1) Al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 6, al primo comma dell'articolo 6D e al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 6H i termini «operazione di aiuto alimentare» sono sostituiti dai termini «operazione di aiuto alimentare internazionale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round».

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.⁽³⁾ GU L 136 del 30.5.1994, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 30.⁽⁵⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.⁽⁷⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.